



WWW.spazioconfinato.it



2° Convegno Nazionale

Work Safely in Confined Spaces: Working Together to Reach the Target

*DPR 177/2011: dubbi interpretativi e
criticità applicative a quasi un
anno dalla sua entrata in vigore*
Bacchetta Adriano Paolo



**Studio
Consulenze
Industriali**

Partner Ufficiale della Campagna Nazionale



Firmatario della



Azione europea sulla droga (EAD)





DOTT. ING. ADRIANO PAOLO BACCHETTA (349)
STUDIO CONLUNZE INDUSTRIALI
VIA ANTONIO GRAMSCI, 35
20037 PADERNODUGNANO



SONO LIETO DI COMUNICARLE CHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
HA
CONCESSO IL SUO ALTO PATRONATO AL 2 CONVEGNO NAZIONALE SULLE
ATTIVITA' NEGLI SPAZI CONFINATI DAL TITOLO "'WORK SAFELY IN
CONFINED
SPACES:WORKING TOGETHER TO REACH THE TARGET'".NEL FORMULARE
L'AUGURIO PER IL SUCCESSO DELLA MANIFESTAZIONE,INVIO UN
CORDIALE
SALUTO.

DONATO MARRA
SEGRETARIO GENERALE PRESIDENZA REPUBBLICA

MITTENTE:
SEGRETARIATO GENERALE DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
PALAZZO DEL QUIRINALE
00187 ROMA



Regolamento n. 260 del 14 settembre 2011



Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 177 .
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008
Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n.123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n.163/2006.

Circolare 42/2010 del 09/12/2010
Iniziativa inerenti gli appalti aventi oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazioni di sostanze tossiche o nocive

Circolare 05/2011 del 11/02/2011
Quadro giuridico degli appalti

Circolare 13/2011 del 19/04/2011
Iniziativa relative gli appalti aventi oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazioni di sostanze tossiche o nocive

20 aprile 2011
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni)



D.P.R. 177/2011



ART1
Finalità e ambito di applicazione

ART2
Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

ART 3
Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

ART 4
Clausola di invarianza finanziaria

VALIDITA' GENERALE
SOLO SE APPALTO

- 1) disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
- 2) applica zione ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati
- 3) **articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, solo** in casi di affidamento da parte del **datore di lavoro** di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, in aree per le quali sussiste la **disponibilità giuridica dei luoghi**
- 4) valenza criteri pregressi di verifica idoneità tecnico-professionale

- 1) attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati


2) condizioni per l'ammissibilità al subappalto

- 1) **il datore di lavoro committente informa sulle caratteristiche dei luoghi , su tutti i rischi esistenti e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività**

2) il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante

- 3) adozione e attuazione di una procedura di lavoro per eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva delle situazioni di emergenza
- 4) decadenza della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

- 1) Clausola di invarianza finanziaria



www.spazioconfinato.it



 *Art. 2 C1*

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto



Bisogna quindi prevedere:

Un sistema di riconoscimento interno predisposto dal Datore di lavoro, della sussistenza della esperienza triennale dei singoli dipendenti

Come:

Si può ipotizzare una lettera da fare sottoscrivere al Lavoratore nella quale si ripercorre brevemente il suo percorso professionale evidenziando le attività svolte negli spazi confinati.

Ovvero una qualificazione tecnica degli addetti alla mansione a eseguire specifici lavori negli spazi confinati che, in analogia con quanto previsto dalla norma CEI 11/27-1, sottintenda il possesso di un insieme di qualità personali e professionali degli addetti. L' idoneità deve essere attestata e rilasciata a fronte, tra l'altro, di processi formativi, superati con esito positivo, comprensivi anche di esercitazioni teoriche e pratiche rappresentativi dei lavori da effettuare



In assenza di una specifica indicazione a riguardo (30% dell'intera forza lavoro intesa come numero di dipendenti dell'intera impresa?)
Si ritiene plausibile che il requisito sia da applicare alla squadra che sta operando nella specifica attività.

Ovvero che il 30% degli addetti presenti al momento dell'intervento sia in possesso di questo requisito certificato da parte del Datore di lavoro.

In ogni caso tutti I dipendenti, compreso il datore di lavoro se direttamente operativo, devono istruiti su:

Natura dei pericoli

Necessarie precauzioni

Utilizzo del DPI e delle attrezzature di emergenza



 *Art. 2 C1*

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.

I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;



I 90 gg sono passati da un pezzo ...

Rimandando la definizione dei contenuti e delle modalità della formazione a un futuro accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, da emanarsi, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ha generato il proliferare di proposte di formazione dai contenuti e dalla durata più diversi.

Questo si è generato tenuto conto dell'immediata entrata in vigore del Decreto (15 gg dopo la sua pubblicazione in GU e pertanto operativo dal 23/11/2011) e quindi dalla necessità per le aziende di acquisire il requisito di formazione richiesto dal DPR 177/2011.

Peraltro appare evidente che non sia adeguata la scelta di convergere semplicemente verso la somministrazione ai lavoratori di formazione "standard" e non specifica in funzione delle particolari caratteristiche operative aziendali, cosa che peraltro sembra essere la norma visti i contenuti di molti dei programmi di formazione normalmente offerti.

Sarebbe invece più opportuno che le aziende, oltre a richiedere una formazione personalizzata e acquistare adeguate attrezzature (es. tripode), si dotassero di procedure di lavoro specificamente dirette a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività e procedure di sicurezza ed emergenza specificamente studiate per essere applicate in tali ambienti.



Quindi cosa ci si dovrebbe aspettare di trovare in un programma di informazione / formazione / addestramento (requisiti minimi):

- attività di informazione e formazione specificamente mirata alla **conoscenza dei fattori di rischio** propri di tali attività¹
- attività di addestramento **all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale**, della **strumentazione** e delle **attrezzature di lavoro** idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati²
- effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati relativamente alla **applicazione delle procedure di sicurezza**²

¹ oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento

² coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



 *Art. 2 C1*

*e) **possesso** di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*



Il Decreto precisa che il soggetto qualificato «possiede» (quindi non usa in prestito o noleggia?) dispositivi di protezione individuale e strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Ma quindi cosa deve «possedere» (e utilizzare in funzione dell'ambito operativo)?

Art. 66 Imbracature di sicurezza (e corda di tenuta), Idonei DPI vie respiratorie, Analizzatori gas, Sistemi di ventilazione

Art. 121 Idonei DPI vie respiratorie, Imbracature di sicurezza, Sistema di salvataggio, Analizzatori gas, Sistemi di ventilazione

All. IV Analizzatori gas, Misuratori di temperatura, Sistemi di ventilazione, Flange cieche (o altri mezzi equivalenti), Idonei DPI vie respiratorie, Imbracature di sicurezza (e corda di tenuta), Attrezzature antiscintilla, Lampade di sicurezza, Parapetti mobili, Scale portatili a mano con ganci di trattenuta

Inoltre deve dimostrare l'avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature.

Il tutto coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



 *Art. 2 C1*

*f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, **relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;***



La lettura comparata di quanto previsto da questo comma, ... **tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, ...** rispetto a quanto previsto alla lettera d) che recita: ... **ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati**, parrebbe indicare che il Legislatore abbia utilizzato due formulazioni differenti per esprimere lo stesso concetto ovvero che il datore di lavoro direttamente coinvolto nelle operazioni, dev'essere addestrato anche relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV (ciò come conseguenza della presenza dell'avverbio **ivi** come sinonimo di **tra i quali**).

Pertanto si potrebbe anche leggere come obbligo del datore di lavoro a prescindere dal suo coinvolgimento diretto nelle attività.

Resta quindi da stabilire cosa s'intenda con questo obbligo, ovvero quale siano le attività per le quali il datore di lavoro dovrà essere addestrato.

Come pure cosa s'intenda, in generale, per addestramento sull'applicazione delle procedure di sicurezza.



Art. 2 C2

*In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati **non é ammesso** il ricorso a **subappalti**, se non **autorizzati** espressamente dal datore di lavoro committente e **certificati** ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.*



Art. 2 C2

*In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati **non é ammesso** il ricorso a **subappalti**, se non **autorizzati** espressamente dal datore di lavoro committente e **certificati** ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.*



dalla Relazione illustrativa ...

Il comma 2 dell'articolo 2 dispone che nelle attività in oggetto il **subappalto è consentito solo a condizione** che sia espressamente **autorizzato dal datore di lavoro committente** (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa **subappaltatrice dei requisiti di qualificazione**) e che **venga certificato**, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Il secondo capoverso del comma 2, citato, puntualizza che la applicazione delle regole della qualificazione **non solo** nei riguardi **dell'impresa appaltatrice** ma nei confronti di **qualsunque soggetto** della "filiera", incluse le eventuali **imprese subappaltatrici**, evidenziando la assoluta inderogabilità del principio per cui le attività di riferimento possano essere svolte solo da imprese e/o lavoratori autonomi **adeguatamente qualificati**, secondo i livelli imposti dal regolamento.



Art. 3 C1

*Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, **tutti i lavoratori** impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono **essere puntualmente e dettagliatamente** informati dal **datore di lavoro committente** sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo **sufficiente e adeguato** all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, **non inferiore ad un giorno.***



Art. 3 C2

*Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, **che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.***



Art. 3 C3

*Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, **comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco**. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*



Il Manuale illustrato per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Approvato dalla
Commissione Consultiva Permanente il 18/Aprile/2012



La procedura

LA CISTERNA DEVE ESSERE BENE IDENTIFICATA FINCHÉ SIANO PRESENTI I BICCHI DI PRODOTTI INFIAMMABILI E TONNANTI.

SI PUÒ DECIDERE LE CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO CONFINATO...

IL CANTIERE DEVE ESSERE BENE IDENTIFICATO IN TERMINI DELLA CISTERNA E LA SUA COLLOCAZIONE, DOPO LA RICERCA SPETTANDO LA PRESSIONE DI ARIABILITÀ E PROCEDENDO ALLA VERIFICA DELL'INTEGRITÀ.

DEBBIAMO ANCHE PRECISARE LA NECESSITÀ DEI BICCHI DI INTERFERENZA...

MAI È NECESSARIO UN SOPRALUOGO PRIMA DELLA MANIPOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ.

IN CASO DI GRANTIZZAZIONE DELL'ACCESSO DI VEICOLI...

NEI GIORNI DELL'INTERVENTO DI BONIFICA L'AREA DI LAVORO DEVE ESSERE DELIMITATA E DOTATA DI ADEGUATI SEGNALETTICI.

DOPO IL SOPRALUOGO SUL POSTO, VIENE STILATA UN'ANALISI DEI RISCHI CONNESSE A UNA PROCEDURA OPERATIVA.

SEMPRE STATI INFORMATI SUL DUE SU CARATTERISTICHE, RISCHI SPECIFICI E PROCEDURE DI EMERGENZA RELATIVE ALLA CISTERNA. VOI NATURALMENTE SARETE FORMATI E ADDETTI PER LO SCOPPO. RILEGGETE QUANTO AVRETE DETTO NELL'ULTIMO CORSO DI FORMAZIONE?

DEBBIAMO SE CONSERVARE LA SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVE AL PRODOTTO INFIAMMABILE CHE CI HA FORNITO IL DUE E RIVEDERLE TUTTI I PUNTI.

SCHEDA DI SICUREZZA

1. IDENTIFICAZIONE	9. REAGIBILITÀ
2. PERICOLI	10. INFORMAZIONI
3. COMPOSIZIONE	11. INFORMAZIONI
4. PRIMA SOCCORSO	12. METOLOGIA
5. INCENDIO	13. INFORMAZIONI
6. REAGIBILITÀ	14. INFORMAZIONI
7. MANIPOLAZIONE	15. INFORMAZIONI
8. CONTROLLO	16. INFORMAZIONI

ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI LAVORO

SELEZIONE DEI PITTORIBILI NECESSARI

SELEZIONE DEI PITTORIBILI NECESSARI

UNA NON RESPONSABILE FARE DELLE MISURE A PIÙ LIVELLI SECONDO QUANTO PRESTATO DALLE NOSTRE PROCEDURE.

DOCUMENTAZIONE TEST E CALIBRATURE

2° Convegno Nazionale

Work Safely in Confined Spaces: Work Together To Target



***DPR 177/2011: dubbi interpretativi e
criticità applicative a quasi un
anno dalla sua entrata in vigore***
Bacchetta Adriano Paolo



**Studio
Consulenze
Industriali**

Partner Ufficiale della Campagna Nazionale



Firmatario della



Azione europea sulla droga (EAD)

